

TI_GERICHTE 9.2023.115 vom 26. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.115

FR: TI_GERICHTE 9.2023.115 du 26 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.115 del 26 settembre 2023

Regeste

Presupposti curatela di rappresentanza, collocamento del minore

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmM; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Con risoluzione 10 luglio 2023 (ris. n. 1899/2023), dopo aver ricordato minuziosamente i fatti, la situazione di disagio ascritta a PI 1 sia all'interno che fuori dal nucleo familiare, come pure tutti gli interventi intrapresi a suo favore e non andati a buon fine da parte dei servizi sociali e della sua rete di supporto, l'Autorità di protezione ha deciso di istituire a favore del minore una rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 314a bis CC. L'Autorità di prime cure ha considerato che, vista "l'ambivalenza dei genitori nei confronti dell'intervento di sostegno e protezione del figlio, la cui progettualità è al momento ancora in divenire", congiunta alla possibilità che quest'ultimo possa passare ad un altro percorso istituzionale e/o continuare il proprio collocamento quale misura protettiva in ambito penale minorile, la nomina di un legale risulta necessaria al fine di garantirgli una rappresentanza in suddetta procedura (cfr. pag. 9 e 10 della decisione).

E. 3

Nel proprio reclamo, gli insorgenti lamentano l'assenza di motivazione della decisione impugnata da parte dell'Autorità di protezione, ciò che impedirebbe loro di verificare l'esigenza della misura di protezione istituita a favore del figlio (cfr. pag.

E. 6

Come accennato nei consideranti introduttivi, la relazione fra PI 1 e i propri genitori, in special modo la madre, è compromessa da diversi anni, tanto da spingere i reclamanti ad autosegnalarsi all'UAP a febbraio 2022 per ricevere il supporto adeguato in merito alla

gestione educativa dei figli, sia all'interno che all'esterno delle mura domestiche. Come emerso dalla documentazione versata agli atti, PI 1 presenta una serie di atteggiamenti aggressivi ed estremamente conflittuali con i genitori, con i quali non è riuscito ad oggi a trovare un punto di incontro comune, atteggiamenti che sono spesso sfociati in liti violente e in situazioni a rischio per l'incolumità fisica sia del minore che dei reclamanti (si veda a titolo di esempio le fughe di casa di PI 1, la sua minaccia di gettarsi dalla finestra della propria camera, nonché le ripetute vie di fatto nei confronti di RE 1). Nonostante l'intervento e il supporto di tutti gli operatori della rete di sostegno attivata a favore di PI 1 e i tentativi educativi e disciplinari da parte dei suoi genitori, la situazione di grande disagio e tensione all'interno del nucleo familiare non ha fatto altro che peggiorare, conducendo a sempre più frequenti episodi di agiti e di liti violente, contesto in cui il minore, oltre a sganciarsi da qualsiasi tipo di sostegno, ha deciso di sospendere le sedute settimanali con la psicoterapeuta _____ (cfr. aggiornamento SAE 30.3.2023 e rapporto di aggiornamento _____ 20.6.2023). Aggiungasi che anche al di fuori del contesto familiare PI 1 è risultato ingestibile e completamente alla deriva, non frequentando regolarmente la scuola, circondatosi di cattive compagnie e, circostanza ancor più grave, si è reso autore di svariati reati penali per i quali è stato oggetto di condanna da parte della Magistratura dei minorenni. Già solo da questo breve quadro riassuntivo risulta imprescindibile l'istituzione di misure di protezione, non solo a tutela di PI 1, bensì per la salvaguardia dei bisogni e del benessere di tutti i membri della sua famiglia, in special modo, di sua sorella _____, la quale è " costretta ad assistere ogni giorno a liti furibonde, ai comportamenti devianti del fratello, ad assistere allo sgretolamento di una famiglia totalmente assorbita dalla figura di PI 1 " (cfr. scritto RE 1 e RE 2 24.4.2023). In tale clima di ostilità e di completa sfiducia nei riguardi, non solo dei genitori, ma dell'intera rete di supporto, PI 1 si è dichiarato predisposto al cambiamento e dimostrato collaborativo unicamente nell'ambito del suo collocamento provvisorio presso il _____, luogo in cui ha mostrato una buona condotta generale, un'apertura relazionale con l'equipe educativa e un notevole margine di miglioramento per quanto attiene il rispetto delle regole, tanto da essere stata valutata – alla scadenza dei tre mesi di collocamento – l'ipotesi del passaggio del ragazzo in un'altra struttura per proseguire il percorso (cfr. rapporto _____ 20.6.2023 e scritto UAP 10.7.2023). Ad oggi, il collocamento di PI 1 è risultato dunque l'unica misura in grado di arginare i suoi atteggiamenti devianti, nel cui contesto il minore ha manifestato una presa di coscienza di quanto commesso e un desiderio di cambiamento, al contrario degli altri provvedimenti finalizzati alla conservazione della vita nel nucleo familiare che si sono rivelati, come si è visto, insufficienti nel caso concreto. A mente di questo Giudice, la continuità dell'atteggiamento conflittuale e di forte chiusura da parte di PI 1 nei confronti dei genitori e dei servizi sociali, impedisce di fatto la messa in atto di provvedimenti in suo favore meno incisivi a fronte della chiara situazione di disagio e di violenza domestica che emerge dagli atti e che si trascina da diverso tempo. Orbene, in considerazione di tutto quanto esposto, nell'ottica di un più che presumibile passaggio di PI 1 ad un altro percorso istituzionale a lungo termine fuori dal contesto familiare – e ciò anche in considerazione della misura protettiva istituita da parte della Magistratura dei minorenni in ambito penale minorile – non potendo essere pertanto esclusa l'adozione da parte dell'Autorità di protezione di un provvedimento che andrebbe ad incidere sugli aspetti essenziali di vita del minore, la decisione impugnata non può che essere confermata e ciò anche per i seguenti motivi.

E. 6.1

L'art. 314a bis CC dispone che l'Autorità di protezione può, se necessario, ordinare che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche, dando a questo la competenza di proporre conclusioni e di presentare impugnazioni nella procedura dinanzi a suddetta Autorità. In situazioni che rivestono un carattere importante per la vita del figlio segnatamente quando il procedimento concerne il suo ricovero, il capoverso 2 dello stesso articolo prevede un dovere a carico dell'Autorità di protezione di valutare l'opportunità della nomina di un curatore. Sicché, data l'importanza che avrà la decisione sottoposta alla valutazione dell'Autorità di protezione e la conflittualità inerente al rapporto tra i genitori e il figlio, la fattispecie in esame rientra indubbiamente nelle situazioni elencate dall'art. 314a bis cpv. 2 CC e nel dovere di valutazione dell'Autorità di prima sede. Appare infatti utile ricordare che, contrariamente da quanto evocato dagli insorgenti nel loro gravame (cfr. pag. 8 del reclamo), pur trattandosi di un progetto ancora in divenire, allo stadio attuale della procedura sussistono già elementi oggettivi più che sufficienti atti a preavvisare favorevolmente e a giustificare un collocamento di PI 1 fuori dal nucleo familiare, piuttosto che un suo rientro al domicilio, allorquando lo stesso minore ha espresso frustrazione e rabbia verso i genitori, riconoscendo che un ritorno a casa in famiglia porterebbe solamente ad un aumento della sua rabbia e aggressività (cfr. rapporto UAP 26.5.2023). In questo senso, nel suo rapporto 10 luglio 2023 – quindi solo un mese prima della scadenza all'8 agosto 2023 del collocamento del minore presso il _____ – anche l'UAP ha ritenuto che un rientro definitivo a casa di PI 1 non fosse ancora la soluzione attuabile (cfr. rapporto _____ 10.6.2023 e scritto UAP 10.7.2023).

E. 6.2

L'esame degli atti all'incarto permette di ritenere non solo un'esacerbata conflittualità dei rapporti fra PI 1 e i propri genitori qui reclamanti ma pure che questi ultimi hanno prospettato conclusioni divergenti in merito all'educazione del figlio e al suo collocamento. Rispetto agli interventi da parte dei servizi sociali, degli operatori della rete di supporto del minore, così come della stessa Autorità di protezione, RE 1 e RE 2 non hanno proposto lo stesso approccio educativo e una linea comune di intervento: “ In concomitanza, fin dall'inizio, il padre riportava difficoltà nella comunicazione e nella costruzione di un sufficiente allineamento genitoriale: lui mediatore, permissivo e fiducioso nei figli, lei preoccupata e maggiormente rigida nelle regole...La lettura dei genitori è di deposito dei doveri presso i servizi ma al contempo di richiesta di sostegno a loro in quanto genitori. Le aspettative dei genitori nei confronti dei Servizi tendono a essere molto alte e non sempre confacenti al reale intervento (p.es. a quello che un servizio a domicilio può fare, cioè dare un sostegno genitoriale); essi tendono a leggere l'intervento a domicilio come un aiuto che debba sostituire il loro ruolo genitoriale (p.es. i genitori si aspettano che l'educatrice si sostituisca a loro per aspetti di autorità, come mettere le regole, sgridare il figlio, ecc.). Questo rende faticoso e poco utile il lavoro di un educatore al domicilio...Non sappiamo quanto siano solo questi elementi a portare i genitori a non condividere questa ipotesi (vi sono anche riflessioni inerenti evitare l'allontanamento di un minore adottato); quello che risulta è che vi è un'ambivalenza legata al figlio (non farcela più ma non riuscire prendere temporaneamente distanza), ma anche ai servizi (richiedere molti aiuti a casa ma al contempo l'impressione dei genitori è che nessuno assuma il proprio ruolo come dovrebbe, i servizi dovrebbero sostituirsi a loro in determinate situazioni da loro valutate sul momento ” (cfr. rapporto UAP 17.11.2022); “ In merito alla dimensione relazionale che lega giovane e genitori, c'è un'oscillazione tra importante presenza e assenza in particolare della madre (iperprotezione-espulsività), una coerenza non sempre presente, una difficoltà (con

momenti più proficui di altri) di confronto, tra operatori e genitori (in particolare la madre) sul piano educativo ” (cfr. scritto UAP 21 febbraio 2023). Come sopra evidenziato e correttamente riportato dall’Autorità di prime cure, i genitori di PI 1 hanno manifestato sotto diversi punti di vista una marcata ambivalenza riguardo ai provvedimenti intrapresi a favore del figlio, fra cui, giustappunto, il suo collocamento. Utile infatti ricordare come inizialmente gli insorgenti fossero contrari ad un progetto di collocamento in internato per PI 1 (cfr. udienza ARP 18 novembre 2018 e rapporto UAP 23 febbraio 2023) per poi invece intraprendere in via autonoma tale percorso, arrivando a sollecitare con urgenza l’Autorità di protezione affinché provvedesse quanto prima ad allontanare il figlio dal nucleo familiare a fronte delle seguenti loro considerazioni: “ Stimite istituzioni, oggi poco dopo aver recuperato per l’ennesima volta nostro figlio PI 1 in polizia (correità in furto) scriviamo queste parole nell’urgenza e nella disperazione e quello che ci esce è un grido di aiuto....Mia moglie ed io vi chiediamo con la forza dell’exasperazione di non attendere oltre prima di prendere delle misure atte ad allontanare PI 1 dal domicilio fino a quando ciò si rivelerà necessario ” (cfr. scritto RE 1 e RE 2 24.4.2023). Istanza tuttavia ritirata in occasione dell’udienza con l’Autorità di protezione di data 26 aprile 2023, sede nella quale hanno altresì palesato la loro contrarietà rispetto all’istituzione di una tutela a favore di PI 1. L’atteggiamento ambiguo nei confronti dell’intervento di sostegno e protezione del figlio si è palesato anche nella concretizzazione del progetto _____, dove la madre di PI 1 è risultata “ angosciata ed esprime preoccupazioni per il figlio. Attualmente abbiamo costruito un buon dialogo riflessivo con entrambi i genitori, anche se notiamo un’importante rigidità da parte della madre che fatica a mettersi in discussione. La comunicazione è costante e se da una parte spesso risulta funzionale per capire i movimenti del minore e comprendere a pieno il suo funzionamento all’esterno della struttura, dall’altra spesso gli scambi telefonici con la Signora RE 1 vertono verso il controllo ed una richiesta di limitazioni delle azioni del figlio ” (cfr. rapporto _____ 20.6.2023). A giusto titolo l’Autorità di protezione ha pertanto concluso circa la necessità di nominare a favore di PI 1 un curatore di rappresentanza in applicazione dell’art. 314a bis cpv. 2 n. 1 CC nella persona dell’avv. CURA 1, figura professionale esterna al nucleo familiare che possa, in modo indipendente e imparziale, farsi un’idea e portare avanti i desideri soggettivi e i bisogni oggettivi del minore in modo indipendente dai genitori i quali, in quanto parti al procedimento, come si è visto, possono avere opinioni contrastanti a quelle del minore nell’ambito del procedimento dinanzi all’Autorità di prime cure per decidere sul collocamento fuori dal domicilio. Alla luce delle circostanze concrete e in attesa degli ulteriori accertamenti del caso quali la valutazione socio-ambientale e la presa di posizione della Magistratura dei minorenni riguardo al mantenimento del decretato collocamento ai sensi dell’art. 15 DPmin, la rappresentanza di PI 1 risulta dunque necessaria, visto come allo stadio attuale della procedura non possa essere escluso un suo allontanamento da casa, provvedimento che ad oggi sembrerebbe più indicato a rispondere alle esigenze di PI 1 e a quelle della sua famiglia.

E. 7

Non può inoltre essere seguito il paragone effettuato dai reclamanti tra la fattispecie qui in esame e quella della nomina, a favore di PI 1, di un curatore in applicazione dell’art. 306 cpv. 2 CC (cfr. pag. 10 del reclamo). La curatela di rappresentanza del minore nella procedura che oppone due genitori sulla questione del collocamento deve essere distinta dalla curatela di cui all’art. 306 cpv. 2. Lo scopo principale perseguito dal legislatore con predetta norma è quello di nominare una rappresentanza al minore se i genitori sono

impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio. L'esempio tipico di un possibile conflitto d'interessi si verifica ad esempio quando genitore e figlio sono entrambi membri di una comunione ereditaria (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 11 art. 318 CC) o quando si è in presenza di azioni di accertamento o di contestazione del rapporto di filiazione (accertamento e contestazione di paternità o contestazione del riconoscimento) (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5^a ed., Losanna 2014, n. 939-944 pag. 624-627). Nel caso in disamina non entra in considerazione nessuna delle casistiche tutelate dall'art. 306 cpv. 2 CC, non essendoci un conflitto di interessi tra genitori e figlio come inteso dal disposto in parola. La curatela di rappresentanza processuale istituita dall'art. 314a bis CC ha, al contrario, come unico scopo la salvaguardia dei bisogni oggettivi del figlio nel procedimento che lo vede coinvolto allorché potenzialmente in contrasto con la posizione dei genitori, ciò che, come indicato nei precedenti considerandi, potrebbe corrispondere al caso di PI 1 nell'ipotesi di un suo ricovero.

E. 8

Quanto alla censura relativa alla carente motivazione (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo), la stessa non può essere accolta. Nella propria decisione l'Autorità di protezione si è chinata dettagliatamente sulle circostanze e sui fatti che hanno condotto all'istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di PI 1, descrivendo in modo esaustivo il rapporto conflittuale con i genitori oltre al loro atteggiamento irrisolto nei confronti del collocamento del figlio. Abbondanzialmente occorre sottolineare che le considerazioni di questa Camera non mettono in dubbio le capacità genitoriali di RE 1 e RE 2, che non sono qui oggetto di giudizio e non sono ritenute concausa della risoluzione dell'Autorità di protezione, ma nemmeno può essere negata la loro oggettiva difficoltà nella gestione del minore e l'accentuata ostilità fra genitori e figlio. La misura non va dunque intesa come sanzione nei confronti dei reclamanti, bensì come uno strumento a tutela del bene di PI 1, dei suoi interessi/desideri e delle sue necessità, che potrebbero non coincidere, o addirittura collidere, con quanto invece auspicato da parte dei genitori. Come si è visto, i provvedimenti da loro fino ad oggi intrapresi – coadiuvati dalla rete di sostegno – nei confronti del minore non sono stati sufficienti e la situazione familiare non ha fatto altro che degenerare ulteriormente.

E. 9

I reclamanti proseguono nel loro gravame chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, invocando una violazione del diritto di essere sentito di PI 1 ai sensi dell'art. 29 Cost. In aiuto alla propria tesi ricorsuale essi richiamano la Chekliste der Kinderanwaltschaft Schweiz sull'applicazione dell'art. 314a bis CC la quale “prevede che, una volta stabilita la necessità della nomina di un rappresentante, l'ARP sottoponga la proposta al figlio. In caso di rifiuto da parte di quest'ultimo, dopo che sia stato verificato che ne abbia colto la portata, l'ARP deve rinunciare all'istituzione di una curatela di rappresentanza” (cfr. pag. 7 e 8 del reclamo). Per queste ragioni, considerato che PI 1 non è stato in alcun modo interpellato in merito alla proposta di istituire una curatela di rappresentanza, concludono ritenendo la decisione illegittima.

E. 9.1

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013,

inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II della LPAm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAm). In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'Autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita dall'art. 23 LPMA.

E. 9.2

In merito alla mancata audizione di PI 1 nella procedura di nomina dell'avv. CURA 1 quale sua curatrice di rappresentanza, occorre nondimeno imperativamente sottolineare quanto segue.

E. 9.3

L'art. 16 CC definisce capace di discernimento qualunque persona che non sia privata della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o stato consimile (art. 16 CC). Per consolidata giurisprudenza e dottrina, la nozione di capacità di discernimento racchiude due elementi distinti: da un lato, una componente intellettuale, ovvero la capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto determinato, dall'altro, una componente volitiva, legata al carattere stesso della persona, consistente nella facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole e di saper opporre un'efficace resistenza ad eventuali influenze esterne (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a; Eugen Bucher, Commentario bernese, n. 44 e segg. ad art. 16 CC). La capacità di discernimento è di natura relativa: essa va valutata nel singolo caso, in relazione ad un atto determinato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua importanza, e non invece in modo astratto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b; Deschenaux/Steinauer, *Personnes physiques et tutelles*, 4a ed., Berna 2001, n. 76 e segg., pagg. 24-25). Più l'oggetto del contendere è astratto, meno si può ipotizzare una capacità di discernimento del minore (DTF 5A_52/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.4.2.).

E. 9.4

Dalle raccomandazioni richiamate dei reclamanti denominate “ Einsetzung einer Rechtsvertretung des Kindes im Sinne von Art. 314a bis ZGB im Kindesschutzverfahren ” e pertanto qui riprese, emerge che l’Autorità di protezione, nel momento in cui vi sia l’indicazione per una curatela di rappresentanza, sottopone al minore capace di discernimento tale proposta. Predetta procedura non è tuttavia contemplata allorquando la persona interessata sia incapace discernimento, situazione in cui l’autorità è pertanto autorizzata a procedere con la nomina di un rappresentante legale a favore del minore senza prima interpellarlo (cfr. punto 2.3.2 in https://www.kinderanwaltschaft.ch/sites/default/files/uploads/KiAn_Rechtsvertretung_RV_Checkliste_Kindesschutz_v03_20201207.pdf , consultato al 12.9.2023).

E. 9.5

PI 1 ha 14 anni e non dispone ancora dei diritti civili ai sensi dell’art. 17 CC. Una sua presa di posizione riguardo all’istituzione di una curatela di rappresentanza deve essere richiesta alla condizione che quest’ultimo risulti capace di discernimento in relazione all’oggetto di causa dinanzi all’Autorità di prime cure.

E. 9.6

Premesso che dalla ratio legis dell’art. 314a bis CC così come dalla interpretazione che vi ha dato il Tribunale federale, emerge che sia il principio della nomina del curatore di rappresentanza che la scelta della figura professionale cui affidare l’incarico sono di competenza dell’Autorità di protezione, per quanto attiene alla capacità di discernimento, essa deve essere data in relazione all’oggetto del contendere. Nel caso concreto, occorre anzitutto valutare se PI 1 sia capace di comprendere il significato e la portata dell’incarico conferito all’avv. CURA 1 ai fini di far valere la sua volontà e i suoi bisogni oggettivi dinanzi all’Autorità di protezione, nell’ambito anche di un suo possibile collocamento di lunga durata fuori casa. Va altresì esaminato se il minore sia in grado di capire il significato di ricovero ai sensi dell’art. 314a bis CC e cosa comporterebbe per lui e per i suoi famigliari tale misura. Vista la sua giovane età di 14 anni e tenuto altresì conto che fino ad oggi il minore non è mai stato coinvolto, mai stato sentito personalmente e non è mai intervenuto in nome e per conto proprio dinanzi all’Autorità di prime cure – attenendosi unicamente ai provvedimenti che i terzi (genitori, servizi sociali, Autorità di protezione e Magistratura dei minorenni) disponevano a suo favore e tutela – si può indubbiamente concludere che PI 1 non sia al momento capace di discernimento in relazione allo scopo prefisso tramite la nomina di rappresentanza e quindi all’oggetto del contendere, il quale è sostanzialmente indirizzato al suo ricovero fuori casa, anche per lunga durata, con possibile privazione del diritto dei genitori di determinarne il luogo di dimora. Come visto, da una parte il ragazzo presenta delle difficoltà a comprendere dei concetti astratti e versa in una situazione particolare di grande ribellione nei confronti dei genitori e degli operatori della sua rete di supporto. Dall’altra, egli risulta confuso per quanto attiene al collocamento e al suo futuro: “ Il ragazzo ha forti difficoltà scolastiche e mostra debolezze psichiche a livello cognitivo, è in grado d’interagire bene con tutti, ma ha delle difficoltà nei pensieri astratti, spesso non capendo bene inventa delle sue spiegazioni piuttosto che approfondire l’argomento...Dopo un primo periodo, l’insofferenza per la situazione comincia leggermente ad emergere con qualche allontanamento da scuola un’ora prima del termine per andare in centro ad incontrare l’amico _____ e altri ragazzi, per poi repentinamente fare una fuga di 48 ore da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023. Durante l’allontanamento non è stato reperibile ma abbiamo avuto numerose informazioni dalla madre e dai social. Il minore non

ha mai risposto ai nostri tentativi di contattarlo sino a domenica in cui ha dichiarato di essere intenzionato a rientrare presso il _____ ... PI 1 è disponibile al dialogo, ma ha delle difficoltà nella comprensione di concetti astratti, spesso per farsi comprendere è necessario riformulare le tematiche apportando esempi semplici ... i suoi desideri per il prossimo anno sono confusi, cambia spesso idea; a volte dichiara di voler cambiare sede scolastica, altre concorda con la visione della scuola di continuare con chi lo conosce e ha già una differenziazione curriculare, altre ancora dichiara di non avere più a che fare con la scuola” (cfr. rapporto _____ 20.6.2023). Tutti elementi che inducono a negare una sufficiente maturità da parte di PI 1 in relazione ai suoi bisogni attuali e ad una sua sistemazione collocativa futura. Alla luce di quanto esposto, non si ravvede pertanto la capacità del minore di comprendere il significato e l'estensione della nomina in suo favore e di esprimere autonomamente la sua posizione rispetto alla sua situazione. Contrariamente a quanto eccepito da RE 1 e RE 2, questa Camera condivide pertanto l'agire procedurale adottato dall'Autorità di prime cure nell'istituzione della curatrice a favore di PI 1. Anche su questo punto, la critica mossa nei confronti dell'Autorità di protezione è infondata.

E. 10

L'Autorità di protezione ha tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale reclamo contro la decisione impugnata “... affinché la rappresentante legale designata possa entrare immediatamente in funzione. Qualora la presente decisione non fosse immediatamente esecutiva, anche a seguito della probabile, o anche solo possibile, lunghezza dei tempi del reclamo, la procedura potrebbe dilatarsi senza la possibilità di adottare tempestivamente delle misure di protezione anche importanti garantendo al minore la giusta rappresentanza” (pag. 10 della decisione). I reclamanti contestano a titolo preliminare la toltta dell'effetto sospensivo asserendo sostanzialmente che non si comprende la curatela di rappresentanza e l'urgenza di rendere operativa detta figura, senza omettere poi che la decisione dell'Autorità di protezione limita l'esercizio dell'autorità parentale e pone a loro carico dei costi non giustificati (pag. 3 e 4 del reclamo). Premettendo che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata dagli eventi, l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo contenuta nel reclamo, a titolo abbondanziale si rileva che il mantenimento dell'effetto sospensivo era comunque giustificato già solo in considerazione della perdurata e ancora attuale ostilità di PI 1 nei confronti dei genitori, nonché alla luce della scadenza del collocamento temporaneo del minore presso il _____.

E. 11

Ne consegue che, il reclamo interposto da RE 1 e RE 2 è respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico dei reclamanti.